



## **SCUOLA PRIMARIA**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169
- D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89
- C.M. 96 del 17 dicembre 2012

## CLASSI PRIME

### LA NORMA

Art. 4, D.P.R. n. 89/2009

#### I comma

*“Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono **6 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.**”*

#### II comma

(cd. “Anticipi”)

*“Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono **6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.**”*



## ETÀ DEGLI ISCRITTI

I genitori **DEVONO** presentare domanda di iscrizione per i bambini che compiono **6 ANNI DI ETÀ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013**;

**POSSONO** iscrivere **ANTICIPATAMENTE** i bambini che compiono **6 ANNI DI ETÀ** dopo il 31 dicembre 2013 e comunque **ENTRO IL 30 APRILE 2014** (C.M. 96 del 17 dicembre 2012).

Per gli alunni delle classi successive al primo anno di corso l'iscrizione è disposta **d'ufficio**.

## FORMAZIONE DELLE CLASSI

### Art. 10, D.P.R. n. 81/2009

#### I comma

*“[...] le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni **non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27** qualora residuino resti. Le **pluriclassi** sono costituite da **non meno di 8 e non più di 18** alunni.”*

#### VI comma

*“L’istituzione delle classi [...] è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all’annuale decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.”*



## **FORMAZIONE DELLE CLASSI**

**N. ALUNNI → NON INFERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 26**  
(MAX 27 in caso di resti)

## SPECIFICITÀ

LE **SPECIFICITÀ** NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI RIGUARDANO:



**ALUNNI CON DISABILITÀ**



ISTITUTI SITUATI NEI **COMUNI MONTANI** E NELLE ZONE  
CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI **MINORANZE LINGUISTICHE**



**PLURICLASSI**

## CLASSI CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

Art. 5, D.P.R. 81/2009

### II comma

*“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado [...] sono costituite, **di norma**, con **non più di 20 alunni** purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica in rapporto alle esigenze formative degli **alunni disabili**, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.”*

## ZONE MONTANE - MINORANZE LINGUISTICHE

Art. 10, D.P.R. n. 81/2009

IV comma

*“Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei **comuni montani**, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque **non inferiore a 10 alunni**.”*



**SCUOLE COLLOCATE IN ZONE MONTANE  
O CARATTERIZZATE DA MINORANZE LINGUISTICHE  
MIN. 10 ALUNNI PER CLASSE**

---

Le classi al di sotto di tale soglia di regola **non** sono autorizzate.  
Tuttavia qualora risulti una disponibilità di organico è possibile autorizzare in via eccezionale la formazione di un classe con un numero di alunni inferiore a dieci.

**PLURICLASSI**

(SONO CLASSI FORMATE DA ALUNNI ISCRITTI AD ANNO DI CORSI DIVERSI NEI CASI IN CUI IL  
NUMERO DELLE ISCRIZIONI NON CONSENTA LA FORMAZIONE DI CLASSI DISTINTE)

**NON MENO DI 8 NON PIÙ DI 18 ALUNNI**

## TEMPO SCUOLA

### Art. 4, D.P.R. 89/2009

#### III comma

“Il tempo scuola della primaria è svolto [...] secondo il **modello dell'insegnante unico** che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le **differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore**, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle **40 ore**, corrispondente al **tempo pieno**.”

#### VII comma

“[...] **Le classi a tempo pieno sono attivate**, a richiesta delle famiglie, **sulla base di** specifico progetto formativo integrato e **delle disponibilità di organico** assegnate all'istituto **nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi**. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di **due docenti per classe**, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto.”




ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili **ARTICOLAZIONI DELL'ORARIO SETTIMANALE** che, attualmente, risulta **così ripartito**:

<b>24 ORE</b>	Attivato solo se richiesto da un numero di alunni che consenta la formazione di una classe
<b>27 ORE</b>	<b>TEMPO NORMALE</b>
<b>40 ORE</b>	<b>TEMPO PIENO</b> ( <u>L'orario è comprensivo del tempo dedicato alla mensa</u> che è attività didattica a tutti gli effetti)
<b>44 ORE</b>	<b>TEMPO PIENO STORICO</b> ( <u>L'orario è comprensivo del tempo dedicato alla mensa</u> che è attività didattica a tutti gli effetti)
<b>30 ORE</b>	<b><u>NON PIÙ ATTIVABILE!!</u></b> Permane solo per le classi V che funzionano nell'a.s. in corso (2012/2013)

### **SPECIFICITÀ DEL TEMPO PIENO STORICO**

- Gli alunni iscritti al tempo pieno storico con orario di 40 ore settimanali per classe hanno l'**obbligo di frequentare la mensa** (che è considerata, a tutti gli effetti, attività didattica ai sensi della legge n. 820/1971).
- Per ogni classe funzionante a tempo pieno sono calcolati **due docenti** che presteranno servizio **per 40 ore**.
- Le **4 ore residue** rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere **utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno** sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa. Per l'istituzione di ulteriori classi a T.P. la Direzione Regionale tiene conto anche di tale disponibilità.

## **PRESUPPOSTI PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE CLASSI A TEMPO PIENO**

-  **RICHIESTA DELLE FAMIGLIE;**
-  **RISPETTO DEI LIMITI DELL'ORGANICO AUTORIZZATO E DELLA DOTAZIONE COMPLESSIVA ASSEGNATA ALL'ISTITUTO;**
-  **PRESENZA DI STRUTTURE E SERVIZI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FASCE ORARIE POMERIDIANE.**

Indipendentemente dalle scelte orarie effettuate dalle famiglie, **IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE CLASSI INIZIALI È DETERMINATO:**

**TOTALE ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA : 26** (che è il numero degli alunni previsto per la formazione di una classe) = **N. CLASSI DA AUTORIZZARE**

---

Salva la presenza di alunni con disabilità che incide sulla formazione della classe costituita ***di norma*** da non più di 20 unità (art. 5, I co., D.P.R. n. 81/2009 cit.).

**Si procede, quindi, all'individuazione delle classi sulla base degli orari richiesti dalle famiglie, pur sempre nel rispetto dei limiti delle risorse assegnate.**

**Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di precedenza regolanti l'ammissione mediante apposita delibera da rendere pubblica prima dell'inizio delle iscrizioni, con affissione all'albo e pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica (art. 10, III comma, D.P.R. n. 81/2009).**

### **SPEZZONI ORARIO**

Si prevede l'utilizzo, anche nella scuola primaria, degli “**spezzoni orario**” che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti e attività, concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione scolastica.

In ogni caso le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.



## LINGUA INGLESE

Art. 10, D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81

V comma

*“L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad **insegnanti** di classe della scuola primaria **specializzati**.”*





## **INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE**

- È da calcolare all'interno degli orari di funzionamento delle classi – **NON È ORARIO AGGIUNTIVO**;
- È impartito in maniera generalizzata dai **DOCENTI SPECIALIZZATI** (docenti della classe o altro docente in possesso dei requisiti richiesti);
- I docenti **non possono essere assegnati esclusivamente sulle classi iniziali**, anche per salvaguardare la continuità didattica, ma:

**CLASSE I: 1 ORA**

**CLASSE II: 2 ORE**

**CLASSI III, IV, V: 3 ORE**

## **REQUISITI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE**

IN PRESENZA DI **UNO DEI SEGUENTI REQUISITI** IL DOCENTE DI RUOLO È ABILITATO ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA:

### **➤ IDONEITÀ**

- Essere in possesso della specifica **LAUREA IN LINGUE**
- Essere in possesso della **LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA** e aver sostenuto gli esami necessari per l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese
- Aver superato specifica **PROVA PREVISTA DAL CONCORSO ORDINARIO** o riservato per l'insegnamento della lingua inglese
- Aver frequentato specifico **CORSO DI FORMAZIONE ISTITUITO DAL MIUR**
- Essere in possesso dell'**ATTESTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO ALL'ESTERO RILASCIATA DAL MINISTERO AFFARI ESTERI** (per almeno 5 anni con collocamento fuori ruolo)



## INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE

- Per le ore di insegnamento di lingua straniera non coperte dagli insegnanti di classe sono istituiti in via residuale posti per **DOCENTI SPECIALISTI**
- Di regola viene istituito un posto per ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali